

Approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 5 del 29/05/2018 Modificato con deliberazione del Consiglio camerale n. 9 del 29/11/2018

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento ha per oggetto misure organizzative e procedimentali di carattere generale per l'attuazione del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali del 27 aprile 2016 n. 679, di seguito indicato con "RGPD", relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo ai trattamenti dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nella Camera di Commercio di Terni.

Art. 2 Titolare del trattamento

- 1. La Camera di Commercio di Terni è il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti o meno in banche dati, automatizzate o cartacee ed è pertanto responsabile del rispetto dei principi applicabili al trattamento di dati personali stabiliti dall'art. 5 RGPD.
- 2. La Camera di commercio pone in essere misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento di dati personali è effettuato in modo conforme al RGPD. Gli interventi necessari per l'attuazione delle misure sono considerati nell'ambito della programmazione annuale, previa apposita analisi preventiva della situazione in essere, tenuto conto dei costi di attuazione, della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi dallo stesso derivanti, aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
- 3. Per il trattamento di dati il Titolare-può avvalersi anche di soggetti pubblici o privati, affidatari di attività e servizi per conto della Camera di Commercio, in virtù di convenzioni, di contratti, o di incarichi professionali o altri strumenti giuridici consentiti dalla legge, per la realizzazione di attività connesse alle attività istituzionali.
- 4. Nel caso di contitolarità ai sensi dell'art. 26 del RGPD, con l'accordo avente ad oggetto le attività da cui deriva la titolarità congiunta o con ulteriore pattuizione espressa la Camera di commercio definisce con gli altri contitolari le responsabilità di ciascuno in

merito all'osservanza degli obblighi in tema di privacy, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del RGPD, fermo restando eventualmente quanto stabilito dalla normativa specificatamente applicabile; l'accordo può individuare un punto di contatto comune per gli interessati e il suo contenuto essenziale è messo a disposizione degli interessati.

- 5. La Camera ci commercio, in qualità di "Titolare" provvede a:
- a) designare i Responsabili del trattamento;
- b) designare il Responsabile della protezione dei dati (RPD);
- c) definire, in relazione alla struttura organizzativa dell'Ente, i soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali, i trattamenti da questi operabili e le misure di sicurezza da porre in essere.
- 6. La Camera di Commercio favorisce l'adesione ai codici di condotta elaborati dalle associazioni e dagli organismi di categoria rappresentativi, ovvero a meccanismi di certificazione della protezione dei dati approvati, per contribuire alla corretta applicazione del RGPD e per dimostrarne il concreto rispetto da parte del Titolare e dei Responsabili del trattamento.

Art. 3 Responsabili del trattamento

- 1. I Responsabili del trattamento sono designati mediante atti giuridici in forma scritta, che specificano la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata del trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento e le modalità di trattamento.
- 2. Gli atti che disciplinano il rapporto tra il Titolare e il Responsabile del trattamento devono in particolare contenere quanto previsto dall'art. 28 comma 3 RGPD; tali atti possono anche basarsi su clausole contrattuali tipo adottate dal Garante per la protezione dei dati personali oppure dalla Commissione europea.
- 3. Il Responsabile del trattamento garantisce che chiunque agisca sotto la sua autorità ed abbia accesso a dati personali sia in possesso di apposita formazione ed istruzione e si sia impegnato alla riservatezza od abbia un adeguato obbligo legale di riservatezza.
- 4. Il Responsabile del trattamento dei dati provvede, per il proprio ambito di competenza, a tutte le attività previste dal RGPD e a tutti i compiti affidatigli dal Titolare, analiticamente specificati per iscritto nell'atto di designazione, e comunque:
- a) all'adozione di idonee misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei trattamenti;
- b) all'assistenza al titolare del trattamento nel dare seguito alle richieste per

l'esercizio dei diritti dell'interessato;

- c) alla sensibilizzazione ed la formazione del personale che partecipa ai trattamenti ed alle connesse attività di controllo;
- d) all'assistenza al Titolare nella conduzione della valutazione dell'impatto sulla protezione dei dati (di seguito indicata con "DPIA") fornendo allo stesso ogni informazione di cui è in possesso;
- e) all'informazione al Titolare, senza ingiustificato ritardo, della conoscenza di casi di violazione dei dati personali (cd. "data breach").

Art. 4 Responsabile della protezione dati

- 1. Il Responsabile della protezione dei dati (in seguito indicato con "RPD") è designato con deliberazione della Giunta camerale ed è può essere individuato in un dipendente di ruolo della Camera di commercio, qualora si rinvengano profili professionali corrispondenti a quanto previsto dal RGPD e dalle linee guida del Garante Privacy e del Gruppo di lavoro istituito dall'art. 29 della direttiva 95/46 (c.d. WP29) oppure, nel caso non sia possibile l'individuazione di un RPD interno, in una persona fisica o giuridica esterna, sulla base di un apposito contratto di servizi. Nel caso si tratti di una persona giuridica, questa indica la persona fisica appartenente alla propria organizzazione che costituisce il referente della Camera di commercio.
- 2. Il RPD è incaricato dei compiti individuati nell'art. 39 e nelle altre disposizioni del RGPD che lo riguardano e degli eventuali ulteriori compiti definiti nell'atto di incarico.
- 3. Il RPD deve essere tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali. Il parere del RPD sulle decisioni che impattano sulla protezione dei dati è obbligatorio ma non vincolante. Nel caso in cui la decisione assunta determina condotte difformi da quelle raccomandate dal RPD, è necessario motivare specificamente tale decisione. Il RPD deve essere consultato tempestivamente qualora si verifichi una violazione dei dati o un altro incidente.
- 4. Nello svolgimento dei compiti affidatigli il RPD deve debitamente considerare i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo. In tal senso il RPD:
- a) procede ad una mappatura delle aree di attività valutandone il grado di rischio in termini di protezione dei dati;
- b) definisce un ordine di priorità nell'attività da svolgere, incentrandola sulle aree di attività che presentano maggiori rischi in termini di protezione dei dati, da comunicare al Titolare ed ai Responsabili del trattamento.

- 5. La figura di RPD è incompatibile con chi determina le finalità o i mezzi del trattamento; non può essere responsabile o coinvolto in maniera sostanziale nel trattamento dei dati personali per conto del titolare o del responsabile
- 6. La struttura amministrativa del Titolare assicura al RPD supporto attivo per lo svolgimento dei propri compiti.
- 7. Il RPD opera in posizione di autonomia nello svolgimento dei compiti allo stesso attribuiti; in particolare, non deve ricevere istruzioni in merito al loro svolgimento né sull'interpretazione da dare a una specifica questione attinente alla normativa in materia di protezione dei dati.
- 8. Il RPD non può essere rimosso o penalizzato per l'adempimento dei propri compiti.
- 9. Nel caso in cui siano rilevate dal RPD o sottoposte alla sua attenzione decisioni incompatibili con il RGPD e con le indicazioni fornite dallo stesso RPD, quest'ultimo è tenuto a manifestare il proprio dissenso, comunicandolo al Titolare e al competente Responsabile del trattamento.

Art. 5 Registro delle attività di trattamento e registro delle categorie di attività relative al trattamento

- 1. Il Registro delle attività di trattamento svolte dalla Camera di commercio reca almeno le informazioni previste dall'art. 30, n. 1 del RGPD. Può contenere ulteriori informazioni se ritenute utili.
- 2. Il registro è tenuto dalla Camera di Commercio in forma scritta, informatica o cartacea, ed è implementato ed aggiornato dai responsabili delle varie aree organizzative dell'Ente, con la collaborazione del RPD. Esso è validato dal Segretario generale e approvato dalla Giunta. Dopo la prima approvazione da parte della Giunta camerale, le successive versioni di aggiornamento, una volta validate dai responsabili e condivise con il RPD, sono consolidate mediante approvazione da parte del Segretario Generale. Questi, qualora lo ritenga opportuno in ragione della consistenza delle variazioni apportate nel tempo, può sottoporre le successive versioni del Registro all'approvazione della Giunta.
- 3. Con riferimento ad uno o più responsabili del trattamento, il registro di cui all'art. 30, n. 2 del RGPD può essere integrato nel registro delle attività di trattamento dell'Ente di cui al n. 1 dello stesso articolo, se contiene tutte le informazioni richieste dalla norma.
- 4. Il registro, se contiene anche l'indicazione dei soggetti autorizzati ai vari trattamenti, dei trattamenti consentiti e delle misure di sicurezza da porre in essere a carico dei diversi soggetti coinvolti, una volta validato assume rilievo ai fini di quanto previsto dall'art. 29 del RGPD.

Art. 6 Valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati

- 1. Nel caso si debba decidere, ai sensi dell'art. 35 RGPD, se effettuare una valutazione dell'impatto di un determinato trattamento (DPIA), il titolare deve consultarsi con il RPD; tale consultazione e le conseguenti decisioni assunte dal Titolare devono essere documentate nell'ambito della DPIA.
- 2. Il RDP svolge un'attività di assistenza all'Ente nello svolgimento delle valutazioni di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) in ordine alla decisione se condurre o meno una DPIA, alla metodologia da seguire, alle misure tecniche e organizzative da adottare, per attenuare i rischi per i diritti e gli interessi delle persone interessate, al corretto svolgimento della DPIA e alla conformità delle conclusioni raggiunte (procedere o meno con il trattamento, e quali salvaguardie applicare) al RGPD.
- 3. Ai fini della decisione di effettuare o meno la DPIA si tiene conto anche degli elenchi delle tipologie di trattamento soggetti o non soggetti a valutazione come redatti e pubblicati dal Garante Privacy ai sensi dell'art. 35, n. 4-6, RGPD.
- 4. La DPIA deve essere effettuata con eventuale riesame delle valutazioni condotte anche per i trattamenti in corso che possano presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, nel caso in cui siano intervenute variazioni dei rischi originari tenuto conto della natura, dell'ambito, del contesto e delle finalità del medesimo trattamento.

Art. 7 Struttura organizzativa.

1. La Giunta definisce la struttura organizzativa di supporto al Titolare per l'attuazione della normativa in materia di protezione dei dati personali e le sue attribuzioni.

Art. 8 Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato con le presenti disposizioni, si applicano le disposizioni del RGPD e tutte le sue norme attuative vigenti